

News – 30/08/2021

Ministero salute – Ordinanza 28 agosto 2021

Proroga ordinanze precedenti e nuove disposizioni per gli ingressi nel territorio nazionale

Si espongono , di seguito, le novità della nuova Ordinanza del Ministero della salute 28 agosto 2021 ([GU Serie Generale n.207 del 30-08-2021](#)):

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente Ordinanza, sono prorogate **fino al 25 ottobre** le disposizioni delle Ordinanze del Ministro della salute del [29 aprile 2021](#) (limitatamente all'articolo 1, come integrata dall'ordinanza [6 maggio 2021](#)), del [14 maggio 2021](#), del [29 luglio 2021](#);
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale è, altresì, consentito alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 alla contestuale presenza di particolari condizioni;
3. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale è fatto obbligo, altresì, di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
4. Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresì, consentiti alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da COVID19 e che si trovino in una delle seguenti categorie: a) soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio; b) soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore alla presente ordinanza; c) soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
5. Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, sono, altresì, consentiti a coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio.

La presente Ordinanza, contenuta in allegato, produce effetti dal 31 agosto 2021 e fino al 25 ottobre 2021.

Allegati

» [Ordinanza](#)